

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

COMUNICATO UIF DEL 27.04.2010

Cessazione dell'attività da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario ex art. 113 del TUB e conservazione dell'AUI.

I soggetti operanti nel settore finanziario che risultano iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 385 del 1993 non sono contemplati tra i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio all'art. 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

L'abolizione degli obblighi a carico dei suddetti soggetti è da intendersi operante a partire dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto (29 dicembre 2007), come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2008. Resta fermo il principio secondo il quale i dati registrati fino al 29 dicembre 2007 nell'Archivio Unico Informatico dovranno essere conservati presso i soggetti per un periodo di dieci anni.

L'art. 15, comma 6 del Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico, emanato dalla Banca d'Italia lo scorso 23 dicembre 2009, prevede che nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i destinatari del Provvedimento registrano la chiusura dei rapporti e trasferiscono l'archivio unico informatico alla UIF entro i successivi 6 mesi.

Tra i destinatari di tali disposizioni non rientrano i soggetti di cui all'art. 113.

In caso di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i soggetti iscritti ex art. 113 gestiscono il supporto informatico contenente l'archivio unico informatico con modalità di trattamento analoghe a quelle dei libri contabili.